

**Ordinanza del DFF
concernente gli ammanchi e le perdite di bevande distillate
ammessi in franchigia d'imposta
(Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol)**

del 15 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell'ordinanza del 15 settembre 2017¹ sull'alcol,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza stabilisce:

- a. il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta;
- b. il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta.

Art. 2 Calcolo degli ammanchi e delle perdite

¹ Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell'allegato.

² Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull'inventario.

³ Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.

Art. 3 Superamento dei valori forfettari

Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l'Amministrazione federale delle dogane può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.

Art. 4 Deduzione degli ammanchi e delle perdite dalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione

Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 giugno 1997² concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d'imposta, è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² [RU 1997 1477, 1999 1810]

Allegato
(art. 2 cpv. 1)

Ammanchi di bevande spiritose

Processo di produzione	Valore forfettario (in %)
Produzione	2
Parametro: Quantità prodotta secondo il rapporto sulla produzione	
Trasformazione: fabbricazione, distillazione, macerazione	5
Parametro: quantità trasformata secondo il rapporto sulla trasformazione	
Imbottigliamento in recipienti per la vendita al minuto	2
Parametro: quantità versata nei recipienti secondo il rapporto sull'imbottigliamento	
Immagazzinamento	
Immagazzinamento in botti di legno	5
Immagazzinamento di prodotto sfuso	1
Parametro: inventario annuo medio	

